

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE

I. Premessa

I dati disponibili in letteratura evidenziano un diffuso utilizzo di terminali mobili da parte di minori.

Ad esempio, da un report pubblicato nel mese di settembre 2021 dall'Università degli studi Bicocca in collaborazione con la Società italiana delle cure primarie pediatriche (SICuPP) è emerso che se una larga maggioranza dei genitori di bambini in età prescolare dichiara che il proprio figlio non possiede un proprio *device* personale, questa percentuale scende per i bambini che frequentano la scuola primaria. Questi bambini, quindi, in maggioranza possiedono un proprio *device* personale, che sia uno *smartphone*, un *tablet* o una console di gioco, portatile o fissa.

Per entrambe le classi di età (prescolare e scolare) l'utilizzo principale del *device* digitale appare essere volto a fruire di contenuti video (film, cartoni, documentari, video su youtube).

Con la crescita si ha anche una maggiore popolarità dell'utilizzo degli strumenti digitali per giocare, attività che comprende anche il gioco collaborativo *online*.

L'utilizzo del *device* digitale come "semplice" strumento di socialità e quindi per comunicare con parenti e amici è presente, ma non maggioritario, confermando che questo tipo di utilizzo diventa più importante in età pre-adolescenziale ed adolescenziale, per diventare prioritario fra gli adulti.

Sulla base dei risultati condotti da una ricerca di TELEFONO AZZURRO-DOXA 2023, presentata lo scorso 7 febbraio 2023, lo *smartphone* è lo strumento più utilizzato dai ragazzi tra 12-18 anni per stare *online*, percentuale di utilizzo che scende per i bambini di 9-10 anni. Segue poi, come tasso di utilizzo, il computer fisso o portatile e il tablet.

Le attività online più diffuse fra i ragazzi risultano essere, sulla base di tali analisi, quelle relative alla comunicazione, con amici e familiari, all'intrattenimento attraverso la fruizione di video online e visita di profili sui social media, a cui si aggiunge l'uso di Internet per studio a casa.

Alla luce di quanto sopra, l'accesso ad Internet ed ai servizi di telefonia risulta ancor più uno strumento fondamentale per tutti i minori con disabilità, in quanto consente loro di superare le barriere alla comunicazione permettendo, ad esempio, il mantenimento di contatti stabili con i propri amici, la partecipazione ad attività ludiche e culturali, l'apprendimento, la comunicazione in presenza di barriere di tipo verbale oltre che l'accesso a servizi *online* di ogni genere (sanitari e non), che altrimenti sarebbero preclusi o comunque accessibili con maggiori difficoltà.

II. Proposte di modifiche alla delibera n. 290/21/CONS

Sono pervenute all'Autorità alcune segnalazioni di genitori/tutori di minori con disabilità, di età inferiore ai 15 anni, che hanno riguardato l'impossibilità ad ottenere l'agevolazione di rete mobile a beneficio dei figli su SIM non intestate al minore.

A tale proposito si richiama che il comma 2 dell'articolo 4, della delibera n. 290/01/CONS che riguarda le agevolazioni su rete fissa, prevede che: *“La richiesta per accedere all'agevolazione di cui al comma 1 è presentata dai consumatori di cui all'articolo 1, comma 1, lettere i), j), k) al momento della sottoscrizione del contratto o in qualsiasi momento successivo del rapporto contrattuale, compilando il modulo di adesione predisposto dall'operatore. La richiesta deve essere corredata dalla certificazione medica rilasciata dalla competente autorità sanitaria pubblica comprovante la sordità, la cecità totale e parziale”*, e che; *“**La richiesta per accedere all'agevolazione di cui al comma 1 è presentata dai consumatori** di cui all'articolo 1, comma 1, lettera l), compilando il modulo di adesione predisposto dall'operatore corredata dal relativo verbale di handicap, e che il comma 4 prevede che **Nel caso in cui la richiesta sia presentata da un convivente del beneficiario, è necessario allegare anche la certificazione attestante la comune residenza”**.*

Quindi, la delibera n. 290/21/CONS all'articolo 4, comma 4, prevede che l'istanza per l'ottenimento dell'agevolazione di rete fissa possa essere richiesta dal titolare del contratto anche se diverso dal beneficiario, purché convivente con esso, allegando in tal caso la certificazione attestante la comune residenza e che in tal modo la misura va potenzialmente a beneficio anche dei minorenni con disabilità.

D'altra parte, invece, la delibera n. 290/21/CONS all'articolo 5, relativo alle agevolazioni di rete mobile, appare prevedere che la numerazione su cui richiedere l'agevolazione mobile debba essere intestata esclusivamente all'utente avente diritto, per la sua natura di connessione personale e privata.

L'articolo 5, che riguarda le offerte mobili, infatti prevede ai commi 2 e 3 che: *“La richiesta per accedere all'agevolazione di cui al comma 1 deve essere corredata dalla certificazione medica rilasciata dalla competente autorità sanitaria pubblica comprovante la sordità, la cecità totale e parziale”* e che *“La richiesta per accedere all'agevolazione di cui al comma 1 è **presentata dai consumatori** di cui all'articolo 1, comma 1, lettera l), corredata dal relativo verbale di handicap”*.

Lo stesso comma 4 prevede che ***I consumatori** di cui all'articolo 2¹, comma 2, hanno diritto all'offerta di cui al comma 1, con riferimento ad una sola numerazione di telefonia mobile e l'operatore può inserire, all'interno della richiesta di adesione all'offerta, un'apposita dichiarazione di impegno al rispetto del limite predetto.*

Va preso atto, quindi, del fatto che la suddetta previsione appare presumere che la richiesta, per le offerte mobili, sia presentata dall'utente con disabilità e ciò risulta aver determinato le difficoltà ad accedere alle offerte agevolate nel caso di minori disabili in mancanza di profili dedicati messi a disposizione dall'operatore.

Sempre in tema di minori occorre anche richiamare che la delibera n. 9/23/CONS prevede, al punto 2 delle Linee guida allegate, che i Sistemi di Parental Control sono inclusi e attivati nelle offerte dedicate ai minori. *Sulle altre offerte i SCP devono essere resi disponibili come attivabili da parte del titolare del contratto. I soggetti che possono eseguire le operazioni di disattivazione, riattivazione*

¹ In cui si specifica che *Le disposizioni del presente provvedimento si applicano ai consumatori di cui all'articolo 1, comma 1, lettere i), j), k) ed l).*

e configurazione sono i maggiorenni, titolari del contratto, e coloro che esercitano la potestà genitoriale sul minore.

Pertanto, un utente minore con disabilità deve poter accedere a un'offerta agevolata rispettosa della citata delibera.

In conclusione, l'Autorità rileva che, in assenza di offerte su rete mobile dedicate ai minori di una certa età, si pone il problema di consentire che la richiesta di agevolazione possa essere presentata da parte di chi ne esercita la potestà genitoriale e che, comunque, l'offerta deve rispettare i requisiti di sicurezza di cui alla suddetta delibera in merito alla attivazione di sistemi di Parental Control.

Si ritiene pertanto opportuno consentire a chi esercita la potestà genitoriale nei confronti del minore con disabilità, nei casi in cui per ragioni anagrafiche non sia possibile l'intestazione della SIM, di accedere all'agevolazione di rete mobile a proprio nome, allegando alla documentazione che certifica la condizione di disabilità del minore anche idonea documentazione che attesti la responsabilità genitoriale. Inoltre, si ritiene che l'offerta utilizzata dal minore debba essere conforme alla Linee guida di cui alla delibera n. 9/23/CONS.

Si ritiene, altresì, tenuto conto dei tempi di implementazione delle misure di cui alle suddette Linee guida², che le offerte agevolate utilizzabili dai minori con disabilità dotate di sistemi di Parental Control siano disponibili entro gli stessi termini temporali di cui al comma 3 dell'articolo unico della delibera suddetta.

Si ravvia, pertanto, l'opportunità di integrare la delibera n. 290/21/CONS con la seguente previsione:

- *entro i termini di cui al comma 3 dell'articolo unico della delibera n. 9/23/CONS, gli operatori aggiungano alle offerte mobili con agevolazione per disabili, un'offerta riservata ai minori conforme ai requisiti di cui alle Linee guida allegata alla delibera in parola;*
- *in caso di utenti minori con disabilità impossibilitati per ragioni anagrafiche all'intestazione della SIM, la richiesta di agevolazione può essere presentata da parte di chi esercita la potestà genitoriale fornendo all'operatore comprovata documentazione.*

Si chiede quindi ai soggetti interessati di fornire valutazioni e osservazioni sulla suddetta previsione, e su questioni connesse, che andrà ad integrazione della delibera n. 290/21/CONS.

Si chiede, tra le altre cose, di specificare le caratteristiche in termini di disponibilità di traffico dati di tali offerte (Giga disponibili) alla luce delle caratteristiche di utilizzo attuali e fornire proposte in relazione alla documentazione necessaria per la richiesta.

² La delibera n. 9/23/CONS prevede che:

- a. Gli operatori si adeguano alle Linee guida di cui al comma 1 entro nove mesi dalla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Autorità.
- b. Entro lo stesso termine di cui al comma 3 gli operatori comunicano all'Autorità le soluzioni tecniche adottate, le categorie di contenuti da bloccare individuate e i soggetti terzi utilizzati come partner tecnologico ai fini della realizzazione del sistema di parental control.